

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Provincia di Udine)

Parere del Revisore dei Conti sulla delibera della Giunta Comunale avente per oggetto: “Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023” ai sensi dell’art. 19, co. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Il Revisore dei Conti del Comune di San Giorgio di Nogaro, Rag. Laura Ceccotti;

- Ricevuta in data data 25.01.2021 la bozza della deliberazione giuntale avente ad oggetto: “Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023”

VISTI:

- il bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi allegati ai sensi del d.lgs. 118/2011, approvati con deliberazione consiliare in data 18.12.2019, nonché le successive variazioni al bilancio di previsione e, da ultimo, la XIII Variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022 approvata con deliberazione consiliare di data 25/11/2020;
- la deliberazione giuntale n. 182 del 26.11.2019 con la quale é stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022.

PREMESSO:

che l’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che questo organo accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’articolo 39 della legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

CONSIDERATO:

che il fabbisogno di personale, relativamente al triennio 2021-2023, vista la dotazione organica al 31.12.2020 (allegato B alla bozza di deliberazione giuntale) con n. 44 posti in organico e n. 42 posti occupati, tenuto anche conto di due cessazioni per quiescenza previste per il 2021, è pari a quattro unità per l’annualità 2021 e corrisponde a:

una unità di personale a tempo indeterminato, categoria D

una unità di personale a tempo indeterminato, PLA

una unità di personale a tempo indeterminato in uscita del PLB

una unità di personale a tempo determinato da assumere per il periodo 2021-2023 a par time (sportellista del Friulano);

considerato che a seguito di ulteriori cessazioni per quiescenza previste per le annualità 2022 e 2023 il fabbisogno di personale aumenterà, dal 2022 al 2023, di tre ulteriori unità di personale vacante;

VISTI

gli artt. 90 e 110 del T.U. enti locali e l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 in materia di programmazione triennale del fabbisogno del personale e relativi atti di programmazione come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 75/2017;

l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

l'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001;

l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011;

considerato che l'Ente non ha eccedenze di personale;

visto il DPCM 08/05/2018 in materia di "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

l'art. 33, c.2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 in tema di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, in base alla sostenibilità finanziaria;

il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006, disponendo una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa;

la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020;

la L.R. 7 novembre 2019 n. 19 avente ad oggetto "Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015";

la L.R. 6 novembre 2020 n. 20, avente ad oggetto. "Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

l'articolo 19 della L.R. 18/2015, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 20/2020 che definisce i seguenti obblighi di finanza pubblica per enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;

l'articolo 22 della L.R. 18/2015, in ordine alle modalità attraverso le quali gli enti assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale;

Considerato che le disposizioni contenute nella legge regionale 20/2020, che hanno modificato la legge regionale 18/2015, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;

PRESO ATTO

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1885/2020 sono stati determinati i valori soglia e gli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica anche per la spesa del personale;

Considerato che il valore soglia per i comuni da 5 mila a 9.999 abitanti del rapporto della spesa del personale rispetto le entrate correnti è fissato al 26,7%; verificati i conteggi del Responsabile del Servizio finanziario, fatti rapportando le spese di personale 2019 e le entrate correnti 2017/2018/2019 secondo le modalità della normativa regionale per la determinazione del valore soglia per le nuove assunzioni e verificato che le spese previste nel prossimo triennio dall'Ente per il personale dipendente, sono inferiori, in ciascuna delle tre annualità, al limite soglia stabilito con normativa regionale;

Considerato che, ai sensi della DGR n. 1758 del 20/11/2020, gli enti il cui valore soglia è inferiore al valore soglia di virtuosità possono incrementare la spesa di personale, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Preso atto che i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi

quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati, come confermato dalla sentenza n. 273 del 03/12/2020 della Corte Costituzionale;

Verificato che il comune di San Giorgio di Nogaro:

- con il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 in corso di approvazione, assicura la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dall'art. 22 L.R. n. 18/2015 e s.m.i., tenuto conto della DGR 1885/2020;
- esaminata la proposta di deliberazione di cui in premessa e gli allegati alla stessa (A, B e C);

RILEVATO

il permanere degli equilibri di bilancio;

che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio di bilancio;

che le previsioni contenute nel documento di programmazione triennale in oggetto sono compatibili con l'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

ATTESTA

- Ai sensi dell'art. 19, co. 8, della L. 448/2001, e in coerenza con gli artt. 30, 34 -bis e 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e con le Linee Guida contenute nel DPCM 8 maggio 2018, la legittimità del contenuto della delibera di approvazione del piano triennale dei fabbisogni per il triennio 2021-2023 e del relativo piano occupazionale;

- la compatibilità economico-finanziaria delle previsioni di spesa effettuate con i vincoli di bilancio e la coerenza con i vincoli posti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, con l'art. 22 L.R. 18/2015 e con la DGR n. 1885/2020;

- esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

San Giorgio di Nogaro, lì 27.01.2021

Il Revisore dei Conti
Laura Ceccotti

